ISTITUTO COMPRENSIVO "IVA PACETTI" PRATO
Via del Ghirlandaio, 5 - 59100 PRATO
Tel. 0574/1843101 C.F. 92090880482
Codice Ministeriale POIC82100T Codice Univoco Ufficio UFCVY2
e-mail: POIC82100t@ISTRUZIONE.IT PEC: POIC82100T@PEC.ISTRUZIONE.IT
website: https://www.pacettiprato.edu.it/

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Aggiornato a novembre 2025

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunno continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono trasmesse le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.
Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione dell'uomo e del cittadino, secondo i dettami della Costituzione. L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998,n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto. Infatti come affermato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica: gli studenti, il personale scolastico e la famiglia condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.
In particolare, gli alunni hanno diritti ma anche doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.
Il regolamento di istituto chiarisce quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 - Diritti degli studenti

1. All'alunno è dovuto il massimo rispetto:
- Tutto il personale della Scuola si relaziona con lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
- I docenti si occupano dell'alunno con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.

- Il consiglio di classe, in generale, concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.
2. L'alunno ha il diritto di essere accettato dai suoi compagni e di essere integrato positivamente nel gruppo-classe:
- I docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra gli alunni della classe.

3. L'alunno ha il diritto di acquisire le competenze chiave e di cittadinanza in rapporto alle sue capacità:
- La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
- La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuno.
- La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo agli alunni attività integrative e/o di sostegno.

4. L'alunno ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
- La Scuola forma l'uomo ed il cittadino.
- La Scuola aiuta l'alunno ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico deve rispettare:
- Un docente (o un delegato) designato dal Consiglio di classe legge e commenta con gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.

6. L'alunno ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lui.
- I docenti coinvolgono gli alunni nel processo di apprendimento.
- Il Consiglio di classe informa l'alunno ed i genitori sulla programmazione educativa e didattica, tramite i rappresentanti dei genitori.

7. L'alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
- Il docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
- Il docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.

8. L'alunno ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
- La Scuola offre all'alunno gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.

9. L'alunno ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
- La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.

10. L'alunno ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
- La Scuola fa in modo che tutte le classi e tutti gli alunni utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 - Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano.
In particolare l'alunno deve:
1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare i compagni evitando anche di compiere atti di bullismo e cyberbullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare anche formalmente il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il restante personale della scuola.

12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno solo nei casi di effettiva necessità e dopo aver avuto l'autorizzazione del docente.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
16. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
17.Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
18.Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come:
a) falsificare le giustificazioni;
b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
d) mettere in atto comportamenti che si configurino come reati
19. Rispettare tutte le norme e le raccomandazioni di carattere igienico-sanitario previste dalla normativa nazionale o dell'istituto
20.Per il comportamento durante le uscite didattiche/viaggi di istruzione vedi Appendice 1

Art. 5 - Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
2. La responsabilità disciplinare è personale.

Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi circostanziati e precisi dai quali si si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente responsabile.

3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione. Esse tengono inoltre conto della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
4. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento (vedi art. 8).
5. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - Provvedimenti che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni

1. I provvedimenti che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni, sono previsti per le infrazioni meno gravi e comunque secondo il principio di proporzionalità e hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso:
- l'ammonizione dello studente orale e scritta (nota verbalizzata e non);
- l'avvertimento alla famiglia.
- la convocazione della famiglia

2. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalle lezioni:
a) attività scolastiche (ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
b) il divieto di partecipare attivamente ad attività sportive scolastiche quando si raggiungono tre o più note verbalizzate e/o sanzioni per quadrimestre riferibili ai punti B), C), D), della Tabella allegata
c) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto quando si raggiungono tre o più note verbalizzate e/o sanzioni per quadrimestre riferibili ai punti B), C), D), della Tabella allegata
d) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
e) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredamenti equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è preso dal professore dello studente. I provvedimenti di cui ai punti b) e c) sono presi dal Consiglio di classe. I provvedimenti di cui ai punti d) ed e) sono proposti dal Consiglio di classe al Dirigente e diventano esecutivi se da lui accolti.
Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal coordinatore della classe - per tutti gli altri provvedimenti.
3. Il provvedimento di minore entità per una infrazione disciplinare dopo l'ammonizione verbale è la nota scritta non verbalizzata, la quale consiste in una breve comunicazione ai familiari nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo studente, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, il rendimento eccessivamente inferiore alle sue possibilità, il disturbo arrecato alla lezione.
La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire col docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello studente.
4. Il secondo tipo di provvedimento disciplinare in ordine crescente di gravità o in caso di reiterazione dell'infrazione consiste nella nota scritta verbalizzata. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo è già stato più volte richiamato con note non verbalizzate, il docente verbalizza sul registro di classe, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.
5. In caso di uso dello smartphone a scuola, vietato ai sensi della Circolare Ministeriale n. 5274 dell'11 luglio 2024, verranno irrogate in sequenza le sanzioni previste al punto B.7 dell'art. 11 di cui sotto.
6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo a sanzioni generalizzate verso tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo di cui alle lettere da a) a f).
7. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalle lezioni può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 7 – Provvedimenti che prevedono l'allontanamento dalle lezioni

I provvedimenti che prevedono l'allontanamento dalle lezioni sono regolati dal D.P.R. 249/1998 ("Statuto delle studentesse e degli studenti") come modificato dal D.P.R. 134 dell'8 agosto 2025
1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni (ex "sospensione") può essere disposto **solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari**, per periodi fino a 15 giorni.
Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 2 giorni, da 3 a 15 giorni in casi molto gravi e, in casi estremi, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Eccetto che in questo ultimo caso limite, non si interrompe mai la frequenza e per "allontanamento dalle lezioni" si intendono le attività riportate nell'art. 4 c.8-bis e seguenti e nei commi successivi di questo Regolamento. Il numero dei giorni di allontanamento dalle lezioni dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze, e terrà conto anche del grado di maturazione dello studente, che nella scuola secondaria di 1° grado è di norma ancora relativamente basso.
Le attività relative all'allontanamento dalle lezioni fino a 2 giorni sono quelle descritte nell'art. 4 c. 8-bis del D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 134/2025: "Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività". Le attività consisteranno in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti he hanno determinato il provvedimento disciplinare. In questo ambito, sarà a discrezione del Consiglio di Classe individuare a seconda dei casi concreti, sia l'attività sia i(l) docente/i che sarà incaricato di seguirla. A titolo di esempio potranno essere previste attività quali leggere e riassumere un testo, produrre una riflessione scritta sulle conseguenze del proprio comportamento o su un tema di Educazione Civica, realizzare un elaborato anche multimediale
Le attività relative all'allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni sono le attività di cittadinanza attiva e solidale descritte nell'art. 4 c. 8-ter del D.P.R. 249/98 modificato dal D.P.R. 134/2025. Anche in questo caso rientrerà nel potere discrezionale del Consiglio di Classe individuare a seconda dei casi concreti il tipo di attività, l'eventuale relativa struttura ospitante di riferimento, se disponibile, e le figure interne referenti. Nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività di cittadinanza attiva saranno effettuate a favore della comunità scolastica. Potranno a titolo di esempio essere previste attività quali: supporto alla disabilità, supporto agli stranieri per l'apprendimento dell'italiano, cura delle biblioteche.
2. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
a) l'intenzionalità del comportamento;
b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale vige il provvedimento di allontanamento dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).

3. L'eventuale allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per una durata maggiore di quindici giorni è previsto ai sensi della nuova formulazione del c.9 dell'art. 4 del D.P.R. 249/98 introdotta dal D.P.R. 134/2025: "*L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché' in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8*", vale a dire l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni..
4. Con riferimento alla fattispecie del comma precedente, l'allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
a) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 249/1998.

Art. 8 – Non ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Ai sensi di quanto previsto dalla L. 150/2024, la studentessa o studente che riporta un voto di comportamento inferiore a sei decimi non viene ammesso alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 c. 5 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 9 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame che verranno inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10 - Norme generali in materia di allontanamento dalle lezioni

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello studente dalle lezioni contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello studente, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello studente dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il Dirigente scolastico notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
6. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno studente dalle lezioni al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
7. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei trequarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico,
8. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalle lezioni vanno inserite nel fascicolo personale dello studente, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del GDPR n. 2016/679, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
9. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento

disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.11-Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e Studentesse).
Lo studente il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

	Tipi di infrazione	**Sanzioni disciplinari individuali comminabili** (in ordine crescente secondo la gravità o il numero di reiterazioni)
A. Lieve inadempimento dei doveri scolastici	1. Ritardi e mancata giustificazione assenze	- Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata
	2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti	- Ammonizione verbale Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	3. Disturbo arrecato alla lezione a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento	- Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	b) urla durante la lezione ecc.	- Ammonizione verbale - Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze
	4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: abbigliamento non consono.	
B. Inadempimento grave dei doveri scolastici	1. Reiterati e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze	- Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori
	2. Numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiori a 3, di cui al presente punto B)	- Convocazione genitori - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didatti-che/viaggi di istruzione
	3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi	- Ammonizione verbale - Nota verbalizzata - Convocazione genitori

	4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.	- Nota verbalizzata - Convocazione genitori - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didatti-che/viaggi di istruzione
	c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.	- Nota verbalizzata - Sospensione fino a 2 giorni
	5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata	- Nota verbalizzata - Convocazione genitori - Sospensione fino a 2 giorni - Nota verbalizzata - Convocazione genitori
	6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature a) non cura l'ambiente dove si lavora b) non effettua la raccolta differenziata c) danneggia le strutture imbrattando con scritte d) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni	Riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature
	7. Mancato rispetto delle disposizioni relative al divieto di uso di telefoni cellulari e/o dispostivi elettronici a) Utilizza il cellulare in classe o a scuola b) usa altri dispositivi elettronici	Nota verbalizzata In caso di recidiva: ritiro del cellulare o degli strumenti elettronici e restituzione allo/a studente/ssa dell'oggetto ritirato al termine delle lezioni da parte del docente o di un suo delegato In caso di terza evenienza: Convocazione dei genitori da parte del Dirigente o suo delegato e restituzione del dispositivo sequestrato ai familiari. In caso di ulteriore infrazione: sospensione fino a 2 giorni
	8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a) si affaccia e si sporge dalla finestra b) getta carta o altri oggetti dalla finestra c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, mensa, laboratori, corridoi, scale, cortile)	Ammonizione verbale Nota verbalizzata Convocazione genitori Sospensione fino a 2 giorni
	9. Utilizzo improprio dei dispositivi scolastici connessi a internet	Nota verbalizzata Convocazione genitori Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto In casi di particolare gravità:

		Sospensione fino a 2 giorni
	10. Infrazioni durante le visite didattiche e/o viaggi di istruzione (vedi Appendice 1)	Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto; divieto di partecipare a uscite didatti- che/viaggi di istruzione. Sospensione fino a 2 giorni

C. Grave e/o reiterata infrazione disciplinare prevista dal Regolamento d'Istituto	1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.3	- Sospensione fino a 2 giorni a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze - Sanzione riparativa: divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche ed extrascolastiche in rappresentanza dell'istituto;
	2. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto: a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri arrecando danni a persone e/o cose b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericolose (accendini, petardi, coltellini ecc.)	- Nota verbalizzata - Convocazione dei genitori - Sospensione fino a 2 giorni
	3. Falsificazione delle giustificazioni	- Convocazione dei genitori - Sospensione fino a 2 giorni
	4. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico	- Nota verbalizzata - Convocazione dei genitori - Sospensione fino a 2 giorni
	5. Atti di Bullismo e Cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017	- Nota verbalizzata e convocazione dei genitori - Attività scolastiche su tematiche riconducibili all'infrazione - Sospensione fino a 2 giorni - In casi particolarmente gravi: vedi D3 sotto
D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone	1. Violazione deliberata delle regole relative alla Legge sulla privacy: acquisisce immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici e li divulga in rete allo scopo di danneggiare la reputazione	- Sospensione fino a 2 giorni o, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze da 3 a 15 giorni
	2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	- Sospensione fino a 2 giorni o, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze da 3 a 15 giorni

	3. Gravi atti di Bullismo e Cyberbullismo ai sensi della L. 71/2017	- Sospensione da 3 a 15 giorni
	4. Spaccio di alcolici o sostanze stupefacenti	- Sospensione da 3 a 15 giorni - In casi gravi: Allontanamento dalla comunità scolastica per più di 15 giorni
	5. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	-Risarcimento materiale del danno -Nota verbalizzata -Convocazione dei genitori
	6. Danneggia volontariamente e in modo grave strutture, strumenti, attrezzature e sussidi	- Sospensione fino a 2 giorni o, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze da 3 a 15 giorni Risarcimento materiale del danno
	7. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di grave violenza fisica e/o psicologica ecc.)	- - Sospensione da 3 a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	8. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento dolosi ecc.)	- Sospensione da 3 a 15 giorni - Risarcimento materiale del danno
	9. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.)	Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 giorni con eventuale esclusione dagli scrutini finali
	10. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale	- Segnalazione alle forze dell'ordine e/o segnalazione ai servizi sociali (oltre a quanto previsto al c. 7) -Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 15 giorni

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In caso di danneggiamento agli arredi ed ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un contributo di solidarietà a tutta la classe, qualora non sia possibile individuare l'autore del danno.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 12 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al Dirigente scolastico l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni i collaboratori del Dirigente scolastico, i Consigli di classe e i coordinatori di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il Dirigente scolastico può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il Dirigente scolastico o un suo delegato comunicano alla famiglia dello studente, anche per vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il coordinatore della classe invita lo studente ad esporre le proprie ragioni di fronte ad almeno un docente o al Dirigente scolastico prima della

riunione dell'organo collegiale.
7. Il docente che ha sentito lo studente ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello studente di discolparsi non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto particolarmente necessario e urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 13 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni
1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il Dirigente scolastico, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al Dirigente scolastico fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiedergli di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo studente.
7. Il Dirigente scolastico comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno interessato la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo studente a discolparsi presentandosi innanzi a lui o a un suo delegato. Il Dirigente scolastico o il delegato hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo studente.
8. Il rifiuto dello studente di discolparsi innanzi al Dirigente scolastico o al suo delegato non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 14 - Impugnazioni
Contro l'allontanamento dalle lezioni e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. (Vedi regolamento Organo di Garanzia)

Art 15 - Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità
Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il “Patto educativo di corresponsabilità”, accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo studente.
La sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità” è atto dovuto dei genitori degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo studente la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extra curricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

Appendice 1

NORME DI COMPORTAMENTO
PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE

La partecipazione alle uscite didattiche programmate dal singolo docente nell'ambito del proprio orario di lezione, o dal Consiglio di Classe, e la partecipazione ai viaggi d'istruzione programmati dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio d'Istituto, rientrano a tutti gli effetti tra le attività scolastiche. Esse comportano un'assunzione di responsabilità da parte della Scuola e dei Docenti relativamente all'organizzazione e alla vigilanza e da parte degli studenti relativamente al comportamento. I genitori sono invitati a collaborare commentando con i propri figli le norme di comportamento indicate nel presente documento. La Scuola, nel promuovere i viaggi d'istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie, insieme col programma analitico, il presente regolamento e i Docenti accompagnatori richiamano l'attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell'attività.
Essendo il viaggio a tutti gli effetti da intendersi come ATTIVITÀ DIDATTICA, il comportamento tenuto in viaggio concorrerà alla valutazione finale. Eventuali trasgressioni alle regole di comportamento saranno sanzionate al rientro a scuola. Si richiede quindi che tutti gli alunni si attengano a quanto richiesto e collaborino al buon esito dell'attività.
E' fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite dall'Istituto, portate a conoscenza della famiglia nei giorni precedenti l'iniziativa, come pure a quelle eventualmente stabilite dai docenti accompagnatori durante l'iniziativa stessa, al fine di tutelare i partecipanti.
Nei giorni precedenti l'iniziativa, gli studenti partecipanti alla visita d'istruzione con pernottamento saranno convocati ad un incontro con il DS, o suo delegato, per la formazione relativa ai rischi legati al trasporto e alla permanenza nelle strutture alberghiere (attività di prevenzione e riduzione del rischio, D.Lgs 81/2008). In particolare l'incontro serve per illustrare e commentare il presente documento, per prendere visione della segnaletica che gli allievi troveranno negli ambienti oggetto della visita (musei, ristoranti, alberghi) e per riflettere sulla necessità di conoscere le vie di fuga quando si staziona in ambienti chiusi.
Lo studente partecipante all'iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose.
Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento, l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e viaggi di istruzione.
Si deve prestare particolare attenzione all'uso di cellulari, smartphone, iPhone e tablet relativamente a filmati e foto. Le immagini della gita che ritraggono i compagni possono essere raccolte solo a fini personali, se vengono condivise nella rete si viola la privacy delle persone riprese. Attenzione a postare su Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp e qualsiasi altra piattaforma social foto e video: per farlo “è necessario ottenere il consenso delle persone presenti” (per gli alunni minorenni il consenso deve essere dato dai genitori), secondo quanto stabilito dal Garante per la privacy.
Gli alunni che, al momento della visita, stanno seguendo una terapia farmacologica devono prestare attenzione a non dimenticare i farmaci necessari: occorre avvisare preventivamene il docente accompagnatore e fare riferimento alla prescrizione medica. Bisogna evitare, durante il viaggio d'istruzione, l'assunzione di farmaci in automedicazione, senza la preventiva autorizzazione dei genitori. Stessa attenzione deve essere prestata per eventuali intolleranze alimentari: avvisare i docenti accompagnatori.

1. COMPORTAMENTO DA TENERE IN PULLMAN
- Depositare i bagagli in maniera ordinata e allo stesso modo prendere posto sul pullman o altro mezzo di trasporto, secondo le indicazioni dei docenti. In poltrona si possono portare solo gli effetti personali indispensabili durante il viaggio.
- Non è consentito il consumo di cibo durante il viaggio.
- Per tutta la durata del viaggio ognuno dovrà sedere al proprio posto e non sarà consentito stazionare nel corridoio centrale per ovvi motivi di sicurezza e per la possibilità di onerose sanzioni da parte degli organi di pubblica sicurezza.
- Nel pullman o altro mezzo di trasporto non gridare e non ascoltare musica a tutto volume, per evitare distrazioni all'autista che è alla guida.
- Mantenere nei confronti dell'autista un comportamento corretto e rispettoso.
- Ogni studente è responsabile di mantenere in ordine e pulito il proprio posto sul bus e gli spazi attigui: cartacce e altri rifiuti dovranno essere gettati negli appositi cestini o nelle aree di servizio in occasione delle soste.
- Eventuali danni ai mezzi di trasporto causati da comportamenti dolosi degli studenti saranno a carico delle famiglie.

2. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE LA VISITA
- Osservare l'ordine e la disciplina in ogni ambiente (Ristoranti, Musei, etc..).

- Procedere in gruppo ordinato e compatto, osservando le disposizioni impartite dagli accompagnatori, senza allontanarsi dal gruppo stesso.
- Prestare attenzione alle spiegazioni delle “guide”.
- Mantenere nei confronti delle guide un comportamento corretto e rispettoso.
- Evitare in ogni luogo e situazione comportamenti chiassosi e ineducati.

3. COMPORTAMENTO DA TENERE DURANTE IL SOGGIORNO IN ALBERGO

- In albergo prestare attenzione alla segnaletica relativa alle vie di fuga e alle indicazioni sui comportamenti da tenere in caso di evacuazione.
- Gli studenti, quando entrano nella camera assegnata, devono segnalare eventuali anomalie degli arredi o degli impianti termici/elettrici. Prestare particolare attenzione alle prese elettriche (devono essere fissate nelle rispettive piastre), e in generale ai fili elettrici. Questa attenzione deve essere massima quando si usano gli asciugacapelli o altri dispositivi elettrici in ambiente umido come i bagni.
- In albergo rispettare l'assegnazione delle camere e, al termine delle attività comuni, osservare l'orario del riposo notturno, evitando schiamazzi e comportamenti indisciplinati.
- Non allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e comunque senza il permesso dell'insegnante.
- Non arrecare danni; nel caso in cui essi dovessero verificarsi, i responsabili dovranno provvedere al ripristino o al pagamento. I genitori, pertanto, si impegnano a risarcire gli eventuali danni causati dal loro figlio.
- Non turbare la quiete degli altri ospiti dell'albergo. Rispettare gli orari per il proprio e l'altrui riposo. Mantenere nei confronti del personale degli alberghi un comportamento corretto e rispettoso.

I docenti accompagnatori sono tenuti a far rispettare le norme di comportamento indicate: il rispetto delle presenti norme si configura come complesso di azioni di natura preventiva atte a evitare che una intrinseca situazione di pericolo possa trasformarsi in una situazione di rischio per la salute e l'incolumità degli studenti e dei docenti accompagnatori.